



REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGI SUL DIRITTO ALLO STUDIO

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 gennaio 2004.

TITOLO I

Art.1

(Finalità e interventi)

In conformità ai principi stabiliti dalla "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese", in ottemperanza agli articoli 1 e 2 della Legge 12 febbraio 1998 n.21 e allo scopo di contribuire a garantire ai giovani della Repubblica l'esercizio del diritto allo studio e di permettere a ciascuno di raggiungere i più alti gradi di istruzione e di formazione ed una adeguata preparazione all'ingresso nel mondo del lavoro, lo Stato assicura i seguenti interventi:

- a. assegno di studio;
- b. assegno di studio per merito;
- c. contributo libri;
- d. prestito sulla fiducia;
- e. borse di studio;
- f. agevolazioni per il trasporto.

La Repubblica promuove altresì la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro e la partecipazione dei giovani allo svolgimento di servizi di pubblica utilità.

Le provvidenze economiche erogate in virtù della presente legge, ai fini fiscali, sono esenti da ogni tipo di imposizione e non concorrono a formare il reddito imponibile dei beneficiari.

Art. 2

(Destinatari)

Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti ai cittadini e ai residenti che siano sia anagraficamente che effettivamente residenti nella Repubblica di San Marino e che frequentino:

- a. i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica e i corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- b. i corsi di istruzione secondaria superiore e i corsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- c. i corsi della formazione professionale e i corsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
- d. i corsi successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, di durata almeno biennale, finalizzati al conseguimento del diploma di specializzazione, del dottorato di ricerca o del master universitario.

La frequenza dei corsi di cui alle lettere a), b) e d) del comma precedente dà diritto a usufruire degli interventi della presente legge se i titoli di studio relativi sono riconosciuti validi secondo la prassi, gli accordi, i trattati e le convenzioni fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati o per atto unilaterale della Repubblica di San Marino.

La frequenza dei corsi di cui alla lettera c) del comma 1 dà diritto a usufruire degli interventi della presente legge se il corso frequentato è di durata almeno biennale ed è gestito o riconosciuto da ente pubblico.

Non possono usufruire degli interventi previsti dalla presente legge coloro che hanno compiuto il 35° anno di età, i soggetti che risultano occupati in una attività lavorativa stabile e continuativa per più di sei mesi all'anno e i soggetti che ne abbiano già usufruito per corsi di pari grado e durata.

Art. 3

(Requisiti di reddito)

Ai fini della presente legge, i requisiti reddituali si valutano secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Il reddito familiare annuo pro-capite è determinato dividendo la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno fiscale precedente per il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.

Per i nuclei in cui vi siano più studenti frequentanti i corsi di cui all'art. 2, ai fini del presente articolo, il numero dei componenti il nucleo stesso viene figurativamente aumentato di una unità.

Il reddito è determinato facendo riferimento alle basi imponibili, maggiorate dei redditi prodotti all'estero, al netto degli abbattimenti e delle passività deducibili determinate a norma della Legge 13

ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi dal computo gli emolumenti ed arretrati relativi ad anni precedenti.

I redditi percepiti dai figli possono venire esclusi dal calcolo di cui al comma precedente, purché i titolari dei redditi vengano esclusi anche dal numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.

Il reddito imponibile, concorrente alla formazione del reddito familiare, derivante da attività autonome, il cui ammontare lordo risulti inferiore al minimo stabilito dall'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, viene incrementato della differenza fra il reddito dichiarato ed il minimo previsto per l'anno di riferimento dal Decreto di cui al quinto comma dell'articolo richiamato.

Art. 4

(Requisiti di merito)

I requisiti di merito necessari per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono indicati dalle disposizioni che disciplinano i singoli interventi.

Ai soggetti che non possono avvalersi di un determinato intervento per la carenza di uno dei requisiti di merito previsti, è garantita la possibilità di usufruire comunque dei benefici previsti nel caso in cui detti requisiti vengano recuperati nell'anno scolastico, accademico o formativo immediatamente successivo.

Nel caso in cui interrompa la frequenza del corso di studi iniziato, il soggetto che ha beneficiato di uno degli interventi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli 6 e 7, è tenuto a restituire quanto già percepito, fatta salva la causa di forza maggiore per motivi di salute certificata dalle competenti autorità sanitarie e riconosciuta dalla Consulta per la Pubblica Istruzione.

Nel caso in cui tale soggetto non provveda nei termini prestabiliti, per il recupero delle somme percepite o trattenute indebitamente si applica la procedura di mano regia.

TITOLO II

Art. 5

(Assegno di studio)

L'assegno di studio è attribuito ai cittadini e ai residenti che frequentano gli studi e i corsi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a), b) e c) in sedi fuori del territorio della Repubblica non raggiungibili quotidianamente.

Per poter conseguire l'assegno di studio è necessario attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) regolare iscrizione e ammissione sia per il primo anno che per gli anni successivi ai corsi previsti al precedente articolo 2;

- b) per gli anni successivi al primo dei corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aver sostenuto tutti gli esami previsti nel piano di studi per l'anno precedente oppure aver acquisito il numero di crediti formativi previsti per l'anno precedente;
- c) per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e c), aver concluso positivamente l'anno scolastico o formativo precedente;
- d) essere nelle condizioni reddituali di cui al comma seguente.

L'ammontare dell'assegno di studio e i relativi scaglioni di reddito sono determinati come segue:

Scaglione	Reddito familiare pro-capite annuo	Ammontare assegno di studio
1°	euro 9.476,24	euro 1.990,13
2°	euro 12.635,01	euro 1.327,11
3°	euro 15.790,65	euro 663,55

Nei casi in cui il reddito familiare pro capite risulti superiore a euro 15.790,65, l'assegno di studio non viene attribuito.

L'assegno di studio non spetta inoltre a chi, già in possesso di laurea o diploma, frequenta corsi di studio dello stesso grado di quelli già svolti.

Lo studente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che consegua la laurea entro un anno di tolleranza rispetto alla durata legale del corso, ha diritto al reintegro delle annualità non corrisposte.

Art. 6

(Assegno di studio per merito)

Agli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b) e c) che abbiano ottenuto nell'anno scolastico o accademico o formativo precedente risultati particolarmente meritevoli è attribuito un assegno di studio per merito.

L'ammontare dell'assegno per merito ed i requisiti necessari per ottenerlo sono stabiliti dalle successive tabella "A" per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e tabella "B" per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c):

Tabella -A-

- corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) -

Ammontare dell'assegno per merito:

€969,12=		
<i>periodi</i>	<i>requisiti</i>	<i>Note</i>
Anni accademici antecedenti quello finale	$M \geq 28/30$	M rappresenta la media dei voti di tutti gli esami previsti dal piano di studio per l'anno di corso di riferimento.
Anno accademico finale	$V \geq 29/30$	V rappresenta la votazione di laurea o di diploma universitario riproporzionato in trentesimi

Tabella -B-

- corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) -

Ammontare dell'assegno per merito:		
€ 513,04=		
<i>periodi</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Note</i>
Anni scolastici non concludentisi con esame	$M \geq 8,5$ Con tutti i voti superiori a 6/10	M rappresenta la media dei voti di tutte le materie curriculari previste dagli ordinamenti didattici di ciascuna scuola, per le quali sia stata espressa una valutazione numerica in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico di riferimento, ad esclusione di condotta.
Anno scolastico concludentisi con esame di licenza o qualifica	$V \geq 8,5$	V rappresenta la votazione finale complessiva dell'esame riproporzionata in decimi
Anno scolastico concludentisi con esame di Stato	$V \geq 90/100$	V rappresenta la votazione finale complessiva dell'esame.

Art. 7

(Contributo libri)

Agli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) che non usufruiscono della fornitura gratuita dei libri di testo viene corrisposto un contributo libri pari a:

- euro 311,47 per i corsi di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
- euro 262,24 per gli studenti del primo e terzo anno dei corsi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2;
- euro 199,53 per gli studenti del secondo, quarto e quinto anno dei corsi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2.

Il contributo libri non viene corrisposto allo studente dei corsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 qualora non abbia superato almeno 3 esami previsti dal piano di studio per l'anno decorso oppure che non abbia conseguito almeno 1/3 dei crediti previsti per tale anno.

Nel caso in cui lo studente iscritto ai corsi di cui ai punti b) e c) del precedente articolo 2 si trovi a ripetere il medesimo anno, il contributo libri viene corrisposto nella misura del 50% per una sola volta nel corso del medesimo ciclo scolastico.

Art. 8

(Prestito sulla fiducia)

Per consentire l'autofinanziamento degli studi, gli studenti di cui al precedente articolo 2 possono usufruire del prestito sulla fiducia, che viene erogato dalla Pubblica Amministrazione mediante l'apertura di una linea di credito in conto corrente per conto terzi garantita dallo Stato.

Il prestito sulla fiducia riguarda l'intero corso di studi e viene erogato in rate annuali di euro 3.790,45 per ciascuna annualità del corso prescelto.

Per poter usufruire del prestito sulla fiducia lo studente deve essere maggiorenne, frequentare un corso di studi fuori territorio ed avere un reddito familiare annuo pro-capite non superiore a quello stabilito al terzo scaglione di cui al precedente articolo 5.

Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con istituti di credito apposite convenzioni che prevedano a carico della Pubblica Amministrazione l'onere del 50% degli interessi dovuti.

Le cambiali rilasciate a garanzia delle operazioni bancarie di cui al comma che precede sono assoggettate alla imposta di bollo dello 0,10 per mille.

Il rimborso del prestito può avvenire in qualsiasi momento e comunque non oltre il termine di tre anni dalla conclusione del corso di studi.

Lo studente può effettuare il rimborso mediante rate trimestrali nell'arco di tanti anni quanti sono gli anni per i quali ha usufruito del prestito.

In caso di interruzione degli studi il rimborso del prestito diviene legalmente esigibile decorso un anno dalla interruzione.

Art. 9

(Borse di studio)

Al fine di favorire il conseguimento di una maggiore specializzazione nel campo degli studi prescelti ed una maggiore professionalità, la Repubblica istituisce borse di studio a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

La effettiva frequenza dei corsi per i quali è erogata la borsa di studio è condizione necessaria per poterne usufruire.

La borsa di studio di cui al presente articolo è incompatibile e non cumulabile con altri contributi o retribuzioni erogati da enti pubblici o da privati della Repubblica di San Marino o di altri Paesi,

percepiti in virtù della frequenza del medesimo corso e viene erogata esclusivamente in caso di iscrizione a corsi in sedi non raggiungibili quotidianamente.

La borsa di studio è erogata in forma scaglionata tenendo conto dell'ammontare del reddito familiare pro-capite annuo, sulla base della seguente tabella:

Scaglione	Reddito familiare pro-capite annuo	Ammontare borsa di studio
1°	euro 9.476,24	euro 2.842,81
2°	euro 12.635,01	euro 1.895,22
3°	euro 15.790,65	euro 947,97

Nei casi in cui il reddito familiare pro capite risulti superiore a euro 15.790,65 la borsa di studio non viene attribuita.

L'ammontare delle borse di studio per la frequenza a corsi in Paesi stranieri diversi dall'Italia può essere aumentato, fermi restando i requisiti di reddito, fino al 100%, sulla base di maggiori oneri sostenuti e debitamente comprovati.

Il Congresso di Stato, sentito il parere della Consulta Pubblica Istruzione, in base a particolari opportunità e/o ad accordi stipulati con Istituti ed Enti di ricerca, ha la facoltà di istituire borse di studio speciali, di determinarne l'ammontare, di stabilire i requisiti di ammissione e di indicare le sedi presso cui dovranno essere usufruite.

-

Art. 10

(Agevolazioni per il trasporto)

Al fine di garantire agli studenti che frequentano i corsi di cui all'articolo 2 la possibilità di raggiungere le sedi dei corsi prescelti, sia in territorio che fuori territorio purché raggiungibili quotidianamente e al fine di agevolare la mobilità dei giovani per la partecipazione ad attività formative, sportive e ricreative, lo Stato, mediante la gestione dell'Azienda Autonoma di Stato preposta e mediante la stipula di contratti e convenzioni con altri gestori autorizzati, assicura una idonea rete di servizio di trasporto pubblico all'interno del territorio in connessione con la rete di trasporto pubblico esterna.

Il costo degli abbonamenti scolastici annuali a carico degli studenti per l'utilizzo del trasporto è fissato in euro 50,00 per il trasporto interno e in euro 70,00 per il trasporto esterno. Lo Stato, dedotta la contribuzione a carico degli studenti, interverrà a conguaglio dei maggiori oneri sostenuti dai gestori del trasporto sulla base dei criteri e dei parametri in uso per la definizione dei costi di trasporto pubblico.

Nel caso di linee di trasporto che non interessano il territorio, lo Stato provvederà, ove non possibile diversamente, al rimborso dei costi degli abbonamenti di trasporto, dedotta la quota a carico dello studente di cui al comma che precede.

Art. 11

(Deducibilità spese per il diritto allo studio)

La lettera f) dell'articolo 6, comma 1, della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, come successivamente modificato ed integrato, è così sostituita: "f) per intero le tasse scolastiche annuali per la iscrizione e la frequenza a corsi professionali, di istruzione secondaria o universitaria, e, fino ad un importo massimo di euro 2.000,00, le spese di locazione e le rette scolastiche o di convitto sostenute per la frequenza dei corsi di cui all'articolo 2 della legge sul diritto allo studio con sede fuori territorio".

TITOLO III

Art. 12

(Tirocini formativi e di orientamento)

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Repubblica favorisce tirocini formativi e di orientamento come modalità di realizzazione del percorso formativo, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

Gli istituti o enti che gestiscono i corsi di cui all'articolo 2 promuovono i tirocini di cui al precedente comma mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti, pubblici e privati, disposti ad accogliere i tirocinanti.

Il rapporto che si instaura tra tali soggetti ed i tirocinanti non è un rapporto di lavoro.

Il promotore predispone il progetto formativo da allegare alla convenzione e garantisce la presenza di un tutore didattico-organizzativo delle attività.

Il soggetto convenzionato che ospita il tirocinante indica il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

Gli studenti di cui all'articolo 2 della presente legge effettuano il tirocinio formativo in periodi compatibili con il corso di studio frequentato. Il tirocinio formativo non può comunque avere una durata superiore a 180 ore annuali.

Il promotore assicura la copertura assicurativa del tirocinante.

La valutazione del tirocinio formativo e di orientamento è riportata, a cura del promotore, nella carta dei crediti formativi di cui all'articolo 24 della Legge 12 febbraio 1998 n.21.

Ai fini fiscali l'eventuale borsa-lavoro erogata al tirocinante dagli istituti o enti che gestiscono i corsi di cui all'articolo 2 della presente legge, è esente da ogni tipo di imposizione e non concorre a formare il reddito imponibile del beneficiario.

Art. 13

(Norme a favore del lavoro temporaneo degli studenti)

La Repubblica, al fine di incrementare la formazione degli studenti e di offrire occasioni di autofinanziamento agli studi, provvede a disciplinare mediante l'adozione di specifiche norme legislative l'attività lavorativa temporanea dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, compatibilmente con i tempi e con le esigenze dei corsi di studio frequentati.

Ai fini fiscali il reddito percepito dallo studente lavoratore non concorre ad incrementare il reddito familiare di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 14

(Promozione del servizio di volontariato sociale)

La Repubblica promuove la partecipazione dei giovani cittadini o residenti allo svolgimento di servizi di pubblica utilità nei settori culturale, sociale, ambientale, educativo e di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico.

Con apposita normativa la Repubblica disciplina il servizio di volontariato sociale, prevedendo anche il riconoscimento ai fini formativi della attività svolta.

TITOLO IV

Art. 15

(Copertura finanziaria)

La copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente legge è prevista su appositi capitoli di Bilancio dello Stato.

Art. 16

(Norme generali)

Gli studenti che intendono ottenere i benefici previsti agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 devono farne richiesta alla Consulta della Pubblica Istruzione mediante presentazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, di specifica domanda, redatta su appositi moduli e corredata dalla documentazione prevista, presso l'Ufficio Diritto allo Studio della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, che rilascia regolare ricevuta.

Il provvedimento di diniego dei benefici di cui alla presente legge, adottato dalla Consulta della Pubblica Istruzione, è comunicato al soggetto interessato mediante raccomandata A.R. .

Avverso il provvedimento di cui al comma che precede, l'interessato, entro il termine di trenta giorni dall'intervenuta comunicazione, ha facoltà di richiedere alla Consulta della Pubblica Istruzione il riesame della pratica.

Avverso il provvedimento con cui la Consulta della Pubblica Istruzione si pronuncia sul riesame, l'interessato ha facoltà di agire ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Con apposito decreto:

- sono aggiornati annualmente, in base al variare del costo della vita, gli importi e l'ammontare degli scaglioni di reddito di cui agli articoli 5, 8 e 9;
- sono determinati annualmente l'ammontare degli importi previsti agli articoli 6, 7 e 10;
- possono essere modificati e/o integrati i requisiti e i criteri per beneficiare degli istituti previsti al Titolo II.

Art. 17

(Abrogazione di norme)

Sono abrogati il Decreto 11 febbraio 1998 n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 18

(Norme transitorie)

Per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2002-2003 l'assegno di merito e i requisiti sono quelli fissati dalla Legge 29 ottobre 1999 n.114 e dal Decreto 27 gennaio 2000 n.12.

Per l'anno scolastico 2002-2003 la Consulta per la Pubblica Istruzione è autorizzata a rimborsare il costo dell'abbonamento per il trasporto a mezzo di servizi pubblici agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori frequentanti sedi quotidianamente raggiungibili, in regola con l'iscrizione e con domanda presentata entro i termini di legge, secondo le tabelle differenziate per i vari punti del territorio.

L'articolo 10 sarà reso esecutivo a partire dall'anno scolastico 2004-2005. Per l'anno scolastico 2003-2004 a tutti gli studenti di cui al superiore articolo 2, frequentanti sedi fuori territorio quotidianamente raggiungibili, è rimborsato il costo dell'abbonamento per il loro trasporto a mezzo di servizi pubblici, secondo le tabelle differenziate per i vari punti del territorio.

Art. 19

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 gennaio 2004/1703 d.F.R

I Capitani Reggenti

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

INDICE

Titolo I

Art. 1) Finalità e interventi

Art. 2) Destinatari

Art. 3) Requisiti di reddito

Art. 4) Requisiti di merito

Titolo II

Art. 5) Assegno di studio

Art. 6) Assegno di studio per merito

Art. 7) Contributo libri

Art. 8) Prestito sulla fiducia

Art. 9) Borse di studio

Art. 10) Agevolazioni per il trasporto

Art. 11) Deducibilità delle spese per il diritto allo studio

Titolo III

Art. 12) Tirocini formativi e di orientamento

Art. 13) Norme a favore del lavoro temporaneo degli studenti

Art. 14) Promozione del servizio di volontariato sociale

Titolo IV

Art. 15) Copertura finanziaria

Art. 16) Norme generali

Art. 17) Abrogazione di norme

Art. 18) Norme transitorie

Art. 19) Entrata in vigore